



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 70 del 06/05/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO GERONI SAS DI GERONI CARLO & C. DI ULTERIORI CAMPIONAMENTI DELLE ACQUE UTILIZZATE PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: B6AF42E871)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.42 del 24/03/2025 (R.G.82) si provvedeva ad affidare all'operatore economico Studio Geroni s.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede legale in Viale Orsini n.195/E5, 64021 Giulianova, P. IVA 01791850678, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023, l'effettuazione di n.16 interventi relativi alla verifica della potabilità dell'acqua presso le cucine delle mense dell'Asilo Nido, della scuola dell'infanzia di Via Virgilio, della scuola primaria di Via Rousseau e del refettorio di Faraone;

Considerato che occorre procedere ad uniformarsi allo standard internazionale UNI EN ISO 19458:2006 (Qualità dell'acqua. Campionamento per analisi microbiologiche) e prevedere l'effettuazione del campionamento e delle relative analisi in outsourcing (laboratorio partner) esclusivamente ai seguenti parametri: nichel, solventi clorurati, solventi organici, solventi organici aromatici presso le mense scolastiche e l'Asilo Nido Comunale;

Richiamato il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano", in particolare gli artt. 2, 4 e 9;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad individuare idoneo operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, al quale affidare il servizio di verifica della potabilità delle acque utilizzate nelle cucine dell'asilo nido, delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 6, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012 e dell'art.11, comma 6, della Legge di conversione n.115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, conv. in legge n.135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 130, della legge n.145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che:

- il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di provvedere alla verifica della potabilità dell'acqua utilizzata nelle cucine e mense dell'Asilo Nido Comunale, nelle scuole dell'infanzia (via Virgilio e Faraone) e nella scuola primaria di Via Rousseau per mezzo di campionamenti e prelievi;

Considerato che è stato contattato lo Studio Geroni s.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede legale in Viale Orsini n.195/E5, 64021 Giulianova, P. IVA 01791850678, affidatario del servizio di verifica della potabilità dell'acqua presso le cucine delle mense dell'Asilo Nido, della scuola dell'infanzia di Via Virgilio, della scuola primaria di Via Rousseau e del refettorio di Faraone, che ha presentato un preventivo di spesa acclarato al protocollo dell'Ente al n.5.294 in data 30 aprile 2025;

Dato atto che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata desunta da indagini di mercato informali;

Dato atto che l'art.17, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, altresì, ai sensi del citato art.17 e dell'art.192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: effettuazione n.1 intervento di analisi microbiologiche delle acque in base ai parametri nichel, solventi clorurati, solventi organici, solventi organici aromatici presso le mense scolastiche e l'Asilo Nido Comunale;
- importo del contratto: € 900,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.098,00;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art.50 del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'art.3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

- ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, che agli affidamenti diretti non applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n.36/2023;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106 dello stesso decreto legislativo;

Visto:

- il comma 5 dell'art. 3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7 comma 1, lettera a) della L. n.217/2010, che prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
- l'art.225, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- la delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 che chiarisce le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione in particolare il rilascio del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
- il CIG rilasciato dalla PCP per l'affidamento in oggetto è il seguente: B6AF42E871;

Dato atto, inoltre, che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Studio Geroni s.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede legale in Viale Orsini n.195/E5, 64021 Giulianova, P. IVA 01791850678, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023, l'effettuazione di un intervento di campionamento delle acque presso le cucine delle mense dell'Asilo Nido, della scuola dell'infanzia di Via Virgilio, della scuola primaria di Via Rousseau e del refettorio di Faraone, esclusivamente ai seguenti parametri: nichel, solventi clorurati, solventi organici, solventi organici aromatici;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.:
 - fine da perseguire ed oggetto del contratto: effettuazione n.1 intervento relativo al di campionamento delle acque presso le cucine delle mense dell'Asilo Nido, della scuola dell'infanzia di Via Virgilio, della scuola primaria di Via Rousseau e del refettorio di Faraone, esclusivamente ai seguenti parametri: nichel, solventi clorurati, solventi organici, solventi organici aromatici;
 - importo del contratto: € 900,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.098,00;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
 - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
4. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di € 1.098,00, IVA compresa al 22%, in favore

dell'operatore economico Studio Geroni s.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede legale in Viale Orsini n.195/E5, 64021 Giulianova, P. IVA 01791850678 per effettuazione di n.1 intervento di campionamento delle acque presso le cucine delle mense dell'Asilo Nido, della scuola dell'infanzia di Via Virgilio, della scuola primaria di Via Rousseau e del refettorio di Faraone, esclusivamente ai seguenti parametri: nichel, solventi clorurati, solventi organici, solventi organici aromatici imputando la suddetta somma sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 in cui è esigibile nel seguente modo:

- per € 366,00 alla Missione 12 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 1666/2 "Spese generali di funzionamento asilo nido - prestazioni di servizi";
 - per € 366,00 alla Missione 4 - Programma 6 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 805/1 "Refezione scuola materna - prestazioni di servizi";
 - per € 366,00 alla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 698/2 "Refezione scuola elementare - prestazioni di servizi";
5. di rendere atto che il CIG (codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento relativa al servizio in oggetto è il seguente: B6AF42E871;
 6. di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
 9. di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023 il RUP è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;
 10. di dare atto che il RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs n.36/2023;
 11. di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Domenica Moreschini

Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI